RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 14

Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome

In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

Versione in vigore dal 31 marzo 2003, non più in vigore dal 31 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-normativa-in-tema-di-applicazione-del-prelievo/art-14-responsabilita-finanziaria-delle-regioni-e-delle-province-autonome/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it